

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

dott. Pierluigi De Cinti – Presidente

dott.ssa Paola Romana Lodolini – Giudice relatore

dott.ssa Concetta Serino – Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5873 R.G. cont. 2012

tra

FALLIMENTO ██████████ del Tribunale di Latina, (...),

rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato del 4.3.2019 e giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione del 10.3.2019, dall'avv.

██████████ con domicilio eletto presso il suo studio in ██████████  
██████████

—attore—

e

██████████ elettivamente domiciliati in ██████████  
██████████, dal quale sono rappresentati e difesi  
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

—convenuti—

**Svolgimento del processo – Motivi della decisione**

La società ██████████ allora *in bonis*, ha convenuto in giudizio ██████████.,  
esponendo:

- che la medesima ██████ primaria società nel settore del deposito, stoccaggio, movimentazione e distribuzione merci, in data 08.04.2004 aveva stipulato un contratto di appalto di deposito e servizi con il ██████, con il quale si era obbligata a svolgere, in favore della società, una serie di servizi (di ricevimento, di carico e di scarico delle merci, stoccaggio, movimentazione, filmatura dei *pallets*), a fronte dei quali la ██████ si era obbligata a corrispondere in favore della ██████ il pagamento di un corrispettivo mensile, parametrato principalmente al numero dei colli movimentati ed ad altri elementi previsti analiticamente nel contratto;
- che in data 21.03.2005 il ██████, aveva presentato relazione giurata di stima, sulla base della quale il successivo 24.03.2005 aveva conferito alla ██████. – contestualmente alla sua costituzione – il ramo di azienda avente ad oggetto il *business* relativo ai servizi alle imprese comprensivo di tutti i rapporti negoziali e contrattuali inerenti dette attività, fra cui anche il contratto di appalto con la ██████;
- che erano state successivamente poste in essere “*vorticose modifiche societarie e dell’organo amministrativo*” della società ██████ riportate nell’atto introduttivo;
- che l’operazione societaria di cessione del ramo di azienda era stata comunicata dal ██████ alla I. in data 21.04.2005; nella missiva si evidenziava che veniva utilizzata la medesima ragione sociale, e cioè “█████.” aggiungendo la parola “*Servizi*”, e indicando fra parentesi le iniziali ██████ con l’aggiunta della parola “*Servizi*”, come se si trattasse del medesimo soggetto giuridico;
- che anche dopo la comunicazione dell’intervenuta cessione la ██████ aveva continuato ad assolvere le proprie obbligazioni scaturenti dal contratto del 08.04.2004, mentre né la ██████, né la cessionaria ██████, avevano onorato le fatture emesse dalla ██████, raggiungendo l’insoluto a complessivi Euro 153.294,88;
- che dalla visura societaria (più precisamente, dal documento di sintesi della “*History corporate company card*”, allegato n. 9 all’atto di citazione) si evinceva il comportamento in frode ai creditori posto in essere da ██████ posto che “*in un frenetico mutamento degli organi amministrativi*”, ██████ era stato socio di assoluta maggioranza (in possesso di circa il 90% delle quote sino al 24.05.2010), amministratore unico della ██████ dal 29.06.2006, poi consigliere di amministrazione; con atto del 29.01.2009 gli era poi subentrato nella carica di amministratore unico ██████ il quale a sua volta in data 30.12.2009 era cessato dalla carica, essendogli subentrato tale ██████; a distanza di pochi mesi la ██████ era stata posta in liquidazione e poi soggetta a procedura concorsuale;
- che la responsabilità di siffatta decozione era da addebitare a coloro che avevano rivestito, per anni, il ruolo apicale della società, identificati dall’attrice nei convenuti ██████, ed aveva posseduto l’assoluto controllo della maggioranza delle quote, per poi spogliarsi della carica (in favore di un prestanome, tale ██████.) e delle quote di maggioranza in favore della ██████ anche quest’ultima poi fallita;
- che, in conseguenza di tali vicende, risultava assolutamente impossibile per la ██████ azionare il suo legittimo credito, consacrato nel decreto ingiuntivo n. 1328/2006 del Tribunale di Latina, divenuto definitivamente esecutivo, nei confronti della ██████

- che dalla descrizione esposta nell'atto introduttivo appariva evidente come, tra le società elencate nell'atto, gli amministratori, i soci delle diverse compagini sociali ed in taluni casi le medesime sedi sociali o sedi secondarie rendessero palese un collegamento organizzato tra le società e l'attività di scioglimento e liquidazione e le procedure fallimentari, instaurate con intento doloso e finalizzate a frodare i creditori;
- che la suddetta strategia era principalmente addebitabile a [REDACTED] con l'ausilio degli altri convenuti, ad essi collegati;
- che suddetto sistema fraudolento vedeva come protagonisti F.P. (che aveva assunto le cariche di amministratore delegato della [REDACTED], dal 01.06.2001 – trascrizione iscritta il 05.03.2002 –, di Presidente del c.d'a. della stessa [REDACTED], a partire 03.11.2003, quindi di nuovo amministratore unico della medesima società, a decorrere dal 10.08.2005 e che aveva avuto il ruolo di amministratore unico e Presidente del c.d'a. della [REDACTED] pressoché ininterrottamente dal 2002; che era inoltre amministratore unico della [REDACTED], derivante dal cambiamento della ragione sociale della [REDACTED] – anch'essa in fase di liquidazione); [REDACTED] (amministratore unico della [REDACTED], al momento della costituzione a seguito di scissione della [REDACTED], nonché socio di assoluta maggioranza della [REDACTED] prima dell'avvenuta cessione in favore della [REDACTED] con la precisazione che la quota rilevante della [REDACTED] era posseduta dalla [REDACTED], e che la compagine sociale della [REDACTED] era la medesima della [REDACTED] già [REDACTED]); [REDACTED] (prima amministratore unico poi liquidatore della [REDACTED] amministratore unico della [REDACTED]; prima amministratore unico poi liquidatore della [REDACTED] Presidente del C.d.A della [REDACTED] soc. coop.); [REDACTED] (già amministratore unico della [REDACTED], nonché della [REDACTED] [REDACTED] (consigliere di amministrazione di lungo corso della [REDACTED] già C [REDACTED].);
- che [REDACTED] erano fratelli fra di loro;
- che il sistema messo in piedi dal gruppo familiare [REDACTED] e da [REDACTED] era stato finalizzato ad eludere le obbligazioni nei confronti dei creditori sociali, fra cui la [REDACTED]
- che i convenuti, nella loro qualità di principali amministratori delle società facenti parte di un gruppo societario di fatto, con le loro condotte avevano violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, determinandone la riduzione, e per l'effetto avevano cagionato un danno patrimoniale alla [REDACTED] dal momento che il patrimonio delle società del gruppo (ed in primo luogo delle obbligate [REDACTED] e [REDACTED]), a seguito della congerie di operazioni poste in essere dai convenuti, non risultava più sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie della [REDACTED]
- che la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale non costituiva un obbligo nei soli confronti della società, ma assumeva rilevanza anche nei confronti dei creditori sociali, indirettamente danneggiati dal danno arrecato al patrimonio sociale, ridotto al punto da non essere più sufficiente a far fronte alle obbligazioni sociali;
- che sussisteva un chiaro nesso di causalità tra il comportamento degli amministratori convenuti e il danno patito dalla [REDACTED], per la cui quantificazione occorreva riferirsi alla riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori sociali, e che doveva pertanto essere determinato in Euro 153.294,88, oltre interessi legali, corrispondente all'ammontare

- del credito azionato nel giudizio monitorio ed accertato dal decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, stante l'impossibilità di recupero di tale somma;
- che, in via subordinata, nella fattispecie potevano essere altresì individuati gli estremi per l'applicazione del disposto di cui all'art. 2497 c.c.

Tanto esposto, ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

I convenuti, costituiti in giudizio in data 17.8.2015, a seguito dell'ordine di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo a [REDACTED] della quale è stata dichiarata la nullità con ordinanza del 5.3.2015, hanno dedotto che, in virtù del fallimento della [REDACTED] (in data 7.3.2011, antecedentemente all'introduzione del giudizio), la legittimazione rispetto all'azione proposta spettasse, *ex artt.* 2394 bis e 146 L.F., esclusivamente al curatore fallimentare.

A seguito del fallimento della attrice [REDACTED] dichiarato con sentenza n. 106 del 2018, depositata in data 11.12.2018, si è tempestivamente costituito il curatore fallimentare con comparsa in data 10.3.2019, ai fini della prosecuzione del giudizio.

Tanto esposto, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla [REDACTED], e fatta propria dal curatore fallimentare, non possa essere accolta.

Deve premettersi che, secondo quanto disposto dall'art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. e dell'art. 2394-*bis* c.c. (cfr. Cass. n. 8458 del 10/04/2014, che ha ritenuto la legittimazione del creditore ad agire *ex art.* 2395 cod. civ. nel caso in cui si accerti che gli amministratori della società fallita, attraverso il sostanziale trasferimento di tutte le attività e passività aziendali in favore di altro soggetto, avessero perseguito l'obiettivo di sottrarre la garanzia patrimoniale con riguardo unicamente all'obbligazione di cui l'attore era titolare, nonché Cass. n. 6870 del 22/03/2010).

Sulla base dell'orientamento innanzi citato, il discrimine tra la legittimazione del creditore della società fallita (affermata da parte attrice), e quella del curatore fallimentare, risiede nel carattere diretto ovvero indiretto del pregiudizio subito da creditore, dovendosi ritenere che nel caso in cui il pregiudizio sia derivato dal depauperamento del patrimonio sociale, posto in essere dagli amministratori (anche di fatto), legittimato all'esperimento dell'azione sia il curatore fallimentare (nella specie, della C.S. S.r.l.), mentre il creditore è legittimato ad agire, in via extracontrattuale, nei confronti dei suddetti amministratori nel solo caso in cui lamenti che dal comportamento di questi ultimi sia derivato, in via diretta, un pregiudizio alle proprie ragioni di credito (come avvenuto nella fattispecie decisa da Cass. n. 8458 del 10/04/2014, innanzi citata).

Contrariamente a quanto dedotto dal Fallimento attore nella comparsa conclusionale, anche la sentenza ivi citata (Cass. SS.UU, n. 7029 del 28/03/2006) si pone nel solco di tale discriminazione.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha infatti ritenuto che il curatore fallimentare non sia “legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa – finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo – al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell’impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima”.

Anche il tale caso, invero, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione del creditore direttamente danneggiato, escludendo per converso quella del curatore fallimentare, sulla base del presupposto che il danno lamentato dal creditore non fosse conseguente ad un generale depauperamento del patrimonio sociale, ma dovesse essere singolarmente apprezzato con riferimento al pregiudizio arrecato al singolo creditore.

Nella fattispecie in esame, al contrario, la società attrice (e, successivamente alla declaratoria del suo fallimento, il curatore fallimentare) ha svolto allegazioni (innanzi sinteticamente riportate) espressamente tese a rappresentare che i comportamenti addebitati ai convenuti – che la stessa attrice deduce essere amministratori, anche di fatto, della società debitrice, poi fallita, in quanto avrebbero tutti concorso, a prescindere dalle cariche effettivamente rivestite, nella gestione della società – fossero finalizzati ad eludere le obbligazioni nei confronti dei creditori sociali, fra cui la ██████████

La ██████████ lamenta pertanto che il danno, dalla stessa asseritamente subito in via diretta a seguito dei comportamenti dei convenuti, sia conseguenza di un depauperamento della società, pregiudizievole per la generalità dei creditori.

Trattasi pertanto di un'azione *di massa*, in quanto originata dalla dedotta inosservanza, da parte degli amministratori della società fallita, degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale (*ex art. 2394 c.c.*), e solo in via indiretta e consequenziale pregiudizievole per il singolo creditore; come tale, a seguito del fallimento della ██████ la legittimazione alla proposizione della stessa spetta al curatore del fallimento di tale società (*ex art. 2394-bis c.c. e 146 L.F.*).

Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2497 c.c., atteso che l'ultimo comma della disposizione in esame attribuisce espressamente la relativa legittimazione al curatore fallimentare, in caso di fallimento della società soggetta ad altri direzione e coordinamento.

Non essendo la società attrice (e, successivamente al suo fallimento, il curatore fallimentare) legittimata all'esperimento alle azioni proposte nel presente giudizio, di spettanza del curatore fallimentare, le domande attrici devono essere integralmente rigettate.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00, ai valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia), seguono la soccombenza, con il beneficio della distrazione a favore dell'avv. Maurizio Giglio, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- rigetta le domande attrici;
- condanna il Fallimento attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida complessivamente in Euro 5.635,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell'avv. Maurizio Giglio.

Così deciso in Latina, il 16 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 29 agosto 2019.